

2599-13

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Roberto	PREDEN	Primo Presidente f.f.
Dott. Luigi Antonio	ROVELLI	Pres. di sezione -
Dott. Renato	RORDORF	Pres. di sezione -
Dott. Salvatore	SALVAGO	Consigliere -
Dott. Carlo	PICCINNI	Consigliere -
Dott. Luigi	MACIOCE	Consigliere -
Dott. Angelo	SPIRITO	Consigliere -
Dott. Paolo	D'ALESSANDRO	Consigliere -
Dott. Raffaele	BOTTA	Consigliere Rel.

Oggetto:
Consorzio
manutenzione
strade vicinali di
uso pubblico.
Contributi.
Giurisdizione.

R.G.N. 14071/12

Cron. 2599

Rep. *C.I.*

Ud. 15/01/13

C.C.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da
CONSORZIO LIDO DEI PINI LUPETTA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, ELETTIVAMENTE DOMICILIATO IN
Roma, via Castel Paterno 23, presso l'avv. Gianfranco Ferrari, che lo
rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrente -**CONTRO**

DI PROSPERO PAOLO, elettivamente domiciliato in Roma, viale
dell'Oceano Atlantico 13, presso l'avv. Arcangelo Barone, che lo
rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;

- controricorrente -

EQUITALIA GERIT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore;

- intimata -

per regolamento di giurisdizione nel giudizio pendente tra le parti
innanzi al Giudice di Pace di Anzio R.G. 107/C/2012 e in relazione
all'ordinanza pronunciata dallo stesso giudice all'udienza del 9 marzo
2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15
gennaio 2013 dal Consigliere Raffaele Botta;

Udito l'avv. Gianfranco Ferrari per la parte ricorrente e l'avv.
Arcangelo Barone per la parte resistente;

29
/ 13*RS*

5288-13

Lette le conclusioni scritte del P.M., che ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice tributario, con le conseguenze di legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposta innanzi al Giudice di pace di Anzio dal sig. Di Prospero Paolo nei confronti del Consorzio Lido dei Pini Lupetta ed Equitalia Gerit s.p.a., quale agente della riscossione, avverso la cartella esattoriale con la quale gli si intimava il pagamento dei contributi consortili per l'anno 2010. Il Giudice adito all'udienza del 9 marzo 2012, senza pronunciarsi sulla giurisdizione, fissava alle parti l'udienza per la precisazione delle conclusioni.

Il Consorzio Lido dei Pini Lupetta ha proposto innanzi a queste Sezioni Unite regolamento preventivo di giurisdizione perché sia affermata la giurisdizione del giudice tributario. Resiste con controricorso il sig. Di Prospero, eccependo l'inammissibilità del ricorso e riaffermando, in ogni caso, la giurisdizione del giudice ordinario. Il concessionario non si è costituito.

MOTIVAZIONE

1. Innanzitutto deve essere affermata l'ammissibilità del regolamento proposto sulla base dell'orientamento già espresso da queste Sezioni Unite, secondo cui: «il giudice che intenda pronunciare separatamente sulla giurisdizione o sulla competenza deve invitare le parti a precisare le conclusioni», come è avvenuto nel caso di specie (Cass. n. 25798 del 10 dicembre 2009, pronuncia emessa in fattispecie di ordinanza pronunciata dal giudice di pace).
2. Il regolamento oltre che ammissibile, è fondato. Infatti, contrariamente a quanto viene adombrato dalla parte controricorrente, il Consorzio Lido dei Pini Lupetta non è un ente di diritto privato, in quanto il Consiglio di Stato nella sentenza n. 3739 del 12 giugno 2009 (allegata in atti) dichiara che «è indubbia la qualità di ente pubblico» del predetto Consorzio alla luce dell'articolo 14 della legge 12 febbraio 1958, n. 126 il quale dispone che «La costituzione dei consorzi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, anche se rientranti nei comprensori di bonifica, è obbligatoria»: e il massimo organo della giurisdizione amministrativa ne conclude che Il Consorzio Lido dei Pini Lupetta «è per definizione obbligatorio e ciò testimonia in modo incontrovertibile come allo stesso sia affidata la gestione di strade vicinali di uso pubblico».

COPIA: Per studio
RITR. con 3.95
DELL'N. 4
AL SIG. FERRARI
L. 05/02/2013

Numero: 209
Anno: 2013
Città:

3. Tanto premesso deve essere affermata la giurisdizione del giudice tributario, in quanto i contributi spettanti ai consorzi di bonifica (come a quelli per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico) ed imposti ai proprietari per le spese relative all'attività per quale sono obbligatoriamente costituiti rientrano nella categoria generale dei tributi e le relative controversie, insorte dopo il 1 gennaio 2002, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, in applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo modificato dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale ha esteso la giurisdizione tributaria a tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie (v. Cass. n. 10703 del 23 maggio 2005, n. 14934 del 15 luglio 2005).

4. Pertanto il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione deve essere accolto e deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice tributario, rimettendo le parti innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

R4



PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice tributario e rimette le parti innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, che provvederà anche per le spese della presente fase del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 gennaio ~~23 ottobre~~ 2012.

Il Presidente
Dott. Roberto Preden



IL CANCELLIERE
Prodi Francesco CAMPOLI

Depositato in Cancelleria
oggi, 05 FEB. 2013



IL CANCELLIERE
Prodi Francesco CAMPOLI

